

c) Decisioni dell'amministrazione del fallimento. Menzione dei litigi relativi alla graduatoria concernenti gli aggravati del fondo e la loro soluzione.

N. N. della lista delle insinu- azioni	

Elenco oneri

secondo gli art. 125 e 34 cpv. 1 lett. b RFF

Nel fallimento di
concernente il (i) fondo (i)
depositato come parte integrante della graduatoria il
depositato nuovamente il
depositato come parte integrante delle condizioni per l'incanto il

Per ogni fondo risp. per ogni gruppo di fondi gravati da un pegno comune verrà allestito un elenco oneri (cfr. Istruzioni per l'applicazione del RFF n. 17). L'importo dei crediti garantiti da un pegno immobiliare dovrà essere iscritto nella colonna degli importi annunciati, indicando separatamente il capitale, gli interessi e le spese. Gli importi di crediti ammessi dall'amministrazione del fallimento o in seguito a processi dovranno essere riportati in colonne allestite a questo scopo, a seconda del fatto che siano o meno esigibili. I rigetti saranno menzionati sommariamente nell'ultima colonna, con un rinvio alle decisioni dell'amministrazione del fallimento, che saranno trascritte, con una succinta indicazione del motivo, sull'ultima pagina. Saranno lasciate libere, dopo ogni insinuazione, il numero di righe necessarie per iscrivervi: a) per quanto concerne i crediti esigibili e pagabili in contanti, gli interessi che maturano fino al giorno dell'incanto; b) gli interessi indicati nell'elenco oneri come interessi correnti dei crediti da assegnare al deliberatario, che sono scaduti del frattempo; c) eventualmente anche, per i crediti assegnati, gli interessi correnti fino al giorno dell'incanto quando anch'essi sono assegnati all'aggiudicatario con un'imputazione sul prezzo di vendita. Se in caso di un nuovo incanto, l'ammontare degli interessi scaduti ed eventualmente degli interessi correnti, non è uguale a quello del precedente incanto, gli importi concernenti quest'ultimo saranno depernati e sostituiti con quelli nuovi.

Estratto del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF) del 23 aprile 1920

Art. 125 Onde verificare a stregua dell'articolo 58 capoverso 2 del regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici del fallimento i diritti reali, frazionari (servitù, oneri, fondari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di recupero, pignoni ed affitti, ecc.) costituiti sul fondo, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravati reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario in virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono.

Questi elenchi formano parte integrante della graduatoria, che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno.

art. 34 L'elenco degli oneri deve contenere:

b. gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all'ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell'ufficio (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare

e diritti personali annotati), coll'indicazione esatta dei beni ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall'estratto del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni. Saranno pure indicati, in colonne separate, gli importi esigibili dei crediti garantiti da pegno e quelli da assegnarsi al deliberatario (art. 135 LEF)...

art. 65 L'elenco oneri per il precedente incanto fa stato anche per il nuovo e per eventuali ulteriori incanti che dovessero rivelarsi necessari.

Gli interessi maturati nell'intervallo, iscritti nell'elenco degli oneri come interessi correnti, saranno menzionati, coll'indicazione del loro importo, come crediti esigibili e pagabili in contanti senza che perciò occorra depositare nuovamente l'elenco degli oneri.

Cfr. inoltre l'estratto del regolamento concernente l'amministrazione degli uffici del fallimento (RUF) sul modulo della graduatoria.

a) Descrizione del fondo (inclusi i diritti) e degli accessori. Stima

b) Altri oneri

N.	N. della lista delle insinuazioni	Proprietario del fondo dominante o altro avente diritto Natura dell'onere Menzione del fondo gravato	Data della costituzione del diritto (iscrizione), grado in relazione ai diritti di pegno	Rigetto Ligi

